

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

13

27 marzo 2017

Cash-out: quando è elusivo e quando no

Nuove regole contabili e ricadute fiscali:

- oneri pluriennali e beni immateriali
- ammortamento dei beni materiali
- rilevanza ai fini IRAP delle componenti da calciomercato

Opzione per la **trasmissione dei dati** delle fatture e nuovo **"spesometro"**:

- punti di contatto, differenze e vantaggi
- primi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Ambito applicativo della **rottamazione dei ruoli**

Principio *iura novit curia* nel **processo tributario**

Nuovi **OIC 24** e **OIC 9**: immobilizzazioni immateriali e perdite durevoli di valore

Giurisprudenza tributaria

Le Guide del Fisco

in vendita esclusivamente in abbinamento al settimanale *il fisco* a soli 13,00 euro in più.

SCARICA
GRATIS LA APP



edicola professionale

 Wolters Kluwer

Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno XLI

ISSN 1124-9307



Cod. 218088

Euro 13,00

www.sistemailfisco.it



Nuovo Sistema il fisco *Non c'è un sistema migliore per lavorare.*

Affrontare la complessità del lavoro non è più un lavoro. Sistema il fisco è il partner che ti affianca con soluzioni innovative, complete e affidabili che semplificano il tuo lavoro, risolvono le sfide più impegnative e ti aiutano ad avere successo.



TUTTE LE RISPOSTE

La più ricca raccolta di normativa, prassi e giurisprudenza, unita ai più autorevoli commenti d'autore per fornire sempre la risposta corretta.



EFFICIENZA DIGITALE

L'unico sistema integrato con le soluzioni Leggi d'Italia per un approfondimento multidisciplinare.



COMPETENZA D'AUTORE

Oltre 40 anni di competenza e esperienza sul campo per offrirti ogni giorno un punto di vista **autorevole**, garantito dalle **migliori firme** del panorama fiscale.



Quotidiano, riviste, codici e banche dati da oggi ancora più integrati per avere solo risposte semplici e complete in ambito tributario, societario, d'impresa e lavoro.

Chiedi subito la tua prova gratuita su
www.sistemailfisco.it



Wolters Kluwer
When you have to be right

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

Direzione Scientifica

Gianfranco Ferranti

Professore ordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione

Comitato Scientifico

Giulio Andreani

Dottore commercialista e Revisore legale

Giuseppe Ascoli

Dottore commercialista in Roma e Milano

Saverio Capolupo

Università degli Studi di Cassino

Ivo Caraccioli

Già ordinario di Diritto penale nell'Università di Torino

Andrea Carinci

Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università di Bologna - Avvocato in Bologna

Massimo Conigliaro

Dottore commercialista in Siracusa

Eugenio della Valle

Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università "Sapienza" di Roma

Dario Deotto

Commercialista in Monfalcone (GO)

Flavio Dezzani

Professore Emerito di Ragioneria nell'Università di Torino, Dottore commercialista in Torino

Bruno Ferroni

Direttore Affari Fiscali e Societari Ferrero S.p.A.

Luca Gaiani

Dottore commercialista in Modena

Tamara Gasparri

Collaboratore Assonime Area Fisco

Antonio Iorio

Avvocato in Roma e Milano

Maurizio Leo

Avvocato in Roma, Milano e Torino

Luigi Lovecchio

Dottore commercialista in Bari

Pierpaolo Maspes

Dottore commercialista

Massimo Miani

Dottore commercialista in Venezia, Presidente del CNDCEC

Rossella Orlandi

Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Marco Piazza

Dottore commercialista in Milano

Benedetto Santacroce

Avvocato in Roma e Milano

Gabriele Sepio

Avvocato in Roma

Alessandro Sura

Dottore commercialista

Stefano Trettel

Direttore fiscale di Fininvest S.p.A.

Piergiorgio Valente

Dottore commercialista in Milano

Direttore responsabile **Giulietta Lemmi**

Redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto l'editore, la direzione e il comitato scientifico.

Gli articoli da pubblicare devono essere inviati al seguente indirizzo e-mail: redazione@ilfisco.it



il fisco

Condizioni di abbonamento 2017 valide per l'Italia. Abbonamento alla rivista "il fisco" PLATINO, 2017, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2017, 48 numeri, "Rassegna Tributaria" 2017, 4 numeri, 6 Pocket 380,00 euro (Iva inclusa). Altre combinazioni, vedi www.shop.wki.it/il_fisco.

Condizioni di abbonamento 2017 valide per l'estero. Abbonamento alla rivista "il fisco" PLATINO, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2017, 48 numeri, "Rassegna Tributaria" 2017, 4 numeri, 6 Pocket 760,00 euro (Iva inclusa).

Gli impiegati in servizio e non presso il Ministero delle finanze e della G. di F. potranno abbonarsi ai 48 numeri de "il fisco", più "Pratica Fiscale e Professionale", "Rassegna Tributaria", 6 Pocket versando 225,00 euro (Iva inclusa).

La decorrenza per l'abbonamento è dall'1.1.2017 al 31.12.2017 con diritto ai numeri arretrati; l'abbonamento s'intende rinnovato nel caso in cui non sia pervenuta a Wolters Kluwer Italia S.r.l. lettera raccomandata di disdetta 30 giorni prima della scadenza di detto abbonamento.

Modalità di pagamento: Versamento diretto con assegno bancario o circolare "non trasferibile" e barrato o con bonifico bancario presso Banca Intesa Sanpaolo SpA - Agenzia

Servizio Clienti
Il numero telefonico
dell'Ufficio Abbonamenti è:
199.164.164

(€ 0,1188 + IVA a min. da rete fissa senza scatto alla risposta,
da rete mobile il costo dipende dall'operatore utilizzato)
Fax 06.20.381.253

Roma Filiale 3711, Via L. Luciani 12, 00197 Roma (RM), IBAN: IT45 A030 6905 0700 0000 0700 181, oppure con versamento a mezzo c/c postale n. 27303031 intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma.

Una copia Euro 13,00 Arretrato € 14,00.

Tutti i prezzi sono Iva inclusa.

Concessionaria esclusiva per la distribuzione nelle edicole "m-dis Distribuzione Media S.p.A.", Milano, Via C. Cazzaniga, 19; Tel. 02.25.82.1

Pubblicità: Wolters Kluwer
E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Fotocomposizione: Sinergie Grafiche srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

Stampa: GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Malcanton, 2
35010 Trebaseleghe (PD)

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 283 del 24 maggio 2011

Iscrizione al R.O.C. n. 5782 del 2005

Editore: Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

Rivista fondata nel 1977.

Comunicazione all'Abbonato

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1 - Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento, e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un fax al numero 02.82476.403.

Approfondimento

Abuso del diritto

Cash-out: quando è elusivo e quando no

di Giulio Andreani e Angelo Tubelli 1207

Redditi di impresa

Oneri pluriennali e beni immateriali nel bilancio 2016: nuove regole contabili e ricadute fiscali

di Luca Gaiani 1219

L'ammortamento dei beni materiali dopo il nuovo principio OIC 16

di Marco Orlandi 1225

IRAP

Novità in tema di rilevanza ai fini IRAP delle componenti da calciomercato

di Stefano Trettel 1232

IVA

Opzione per la trasmissione dei dati delle fatture e nuovo "spesometro": punti di contatto, differenze e vantaggi

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce 1236

Primi chiarimenti sugli obblighi di comunicazione dei dati delle fatture

di Marco Peirolo 1240

Riscossione

L'Agenzia delle entrate chiarisce l'ambito applicativo della rottamazione dei ruoli

di Luigi Lovecchio 1245

Processo tributario

L'incerta applicabilità del principio *iura novit curia* nel processo tributario

di Elisa Manoni 1249

Bilancio

Le immobilizzazioni immateriali (OIC 24) e le perdite durevoli di valore (OIC 9): principali novità

di Piero Pisoni, Alain Devalle, Fabrizio Bava, Donatella Busso e Fabio Rizzato 1259

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Reati tributari - Dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti - Indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi - Necessità - Predisposizione delle fatture false prima della presentazione della dichiarazione - Necessità

(CASSAZIONE, Sez. III pen., Pres. Fiale, Est. Gentili - Sent. n. 7941 del 19 maggio 2016, dep. il 20 febbraio 2017) con commento di Ciro Santoriello. 1265

Processo tributario - Impugnazioni - Giudizio di appello - Forma dell'appello - Motivi specifici - Necessità

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Piccininni, Est. Petitti - Sent. n. 4558 del 1° giugno 2016, dep. il 22 febbraio 2017) con commento di Andrea Taglioni 1269

Sanzioni - Cause di non punibilità - Obiettiva incertezza normativa - Disapplicazione delle sanzioni - Domanda del contribuente - Necessità - Disapplicazione d'ufficio da parte del giudice - Esclusione

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Tirelli, Est. Lucioti - Sent. n. 4787 del 21 novembre 2016, dep. il 24 febbraio 2017) con commento di Antonino Russo

1273

Processo tributario - Conciliazione fuori udienza - Accordo conciliativo - Effetto novativo - Sussistenza - Effetto di annullamento delle misure cautelari adottate - Sussistenza

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Chindemi, Est. Stalla - Sent. n. 4807 del 2 febbraio 2017, dep. il 24 febbraio 2017) con commento di Gianfranco Antico

1277

Imposte sui redditi - Redditi di impresa - Componenti negativi di reddito - Perdite su crediti - Deducibilità - Elementi certi e precisi - Necessità - Prassi commerciale - Irrilevanza

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Cappabianca, Est. Petitti - Sent. n. 5886 del 1° aprile 2016, dep. l'8 marzo 2017) con commento di Alessandro Borgoglio

1281

Commissioni tributarie

Imposta di registro - Contratto di locazione di immobili - Opzione per il regime di cedolare secca - Locatore persona fisica che non esercita attività imprenditoriale - Necessità - Contratto di locazione avente ad oggetto immobili a uso abitativo - Necessità - Conduttore imprenditore o lavoratore autonomo - Irrilevanza

(COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano, Sez. XIX, Pres. ed Est. Borgonovo - Sent. n. 754 del 19 dicembre 2016, dep. il 27 febbraio 2017) con commento di Stefano Baruzzi

1286

Imposte sui redditi - Redditi di lavoro dipendente - Indennità di trasferta - Imponibilità - Recupero dell'imposta in capo al dipendente - Legittimità - Applicazione delle sanzioni - Esclusione

(COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Parma, Sez. VII, Pres. Piscopo, Est. Bandini - Sent. n. 35 dell'11 novembre 2016, dep. il 20 gennaio 2017) con commento di Marco Denaro

1290

Rassegna della settimana

a cura di Alessandro Borgoglio 1295

INDICE CRONOLOGICO

Corte di Cassazione

n. 7941 del 19.05.2016, dep. il 20.02.2017 (Sez. III pen.)	1265
n. 4558 dell'1.06.2016, dep. il 22.02.2017 (Sez. trib.)	1269
n. 4787 del 21.11.2016, dep. il 24.02.2017 (Sez. trib.)	1273
n. 4807 del 2.02.2017, dep. il 24.02.2017 (Sez. trib.)	1277
n. 5886 dell'1.04.2016, dep. l'8.03.2017 (Sez. trib.)	1281

Commissioni tributarie

Milano, n. 754 del 19.12.2016, dep. il 27.02.2017 (Sez. XIX)	1286
Parma, n. 35 dell'11.11.2016, dep. il 20.01.2017 (Sez. VII)	1290

Cash-out: quando è elusivo e quando no

di Giulio Andreani (*) e Angelo Tubelli (**)

La riapertura dei termini per la rivalutazione a pagamento delle partecipazioni societarie rende nuovamente attuale l'esame del carattere abusivo, o meno, di alcune operazioni di *cash-out* che sfruttano tale rivalutazione e delle questioni interpretative connesse all'individuazione dei redditi per la cui determinazione assume rilevanza il valore affrancato. L'esclusione del recesso e della liquidazione, dalle fattispecie per le quali assume rilevanza il valore affrancato, potrebbe essere dovuta a una mera mancanza di coordinamento normativo, che però, in occasione delle reiterate proroghe intervenute negli ultimi quindici anni, il legislatore non ha mai corretto. L'esclusione pare quindi giustificata solo alla luce dell'effetto prodotto da dette operazioni sul patrimonio netto della società e, segnatamente, dalla distribuzione in via definitiva delle riserve di utili che ne consegue. Il medesimo criterio dovrebbe fare da guida anche in caso di vendita delle partecipazioni rivalutate a una società controllata dallo stesso cedente, per verificare se essa è attuata al solo scopo di trasformare dividendi in *capital gain* e consentire così al socio cedente di fruire indebitamente della rivalutazione delle partecipazioni.

1. Premessa

La riapertura dei termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2017, le cui cessioni sono suscettibili di generare plusvalenze riconducibili alla categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67 del T.U.I.R. (1), offre l'occasione per esaminare le possibilità di utilizzare il valore affrancato delle partecipazioni societarie in operazioni che troppo frettolosamente sono considerate elusive dall'Agenzia delle entrate.

2. Natura e ratio dell'imposta sostitutiva

L'art. 68, comma 6, del T.U.I.R. stabilisce che le **plusvalenze** realizzate mediante **cessione a titolo oneroso di partecipazioni societarie**, ai sensi delle lett. c) e c-bis) dell'art. 67, comma 1, sono costituite dalla differenza tra il corrispetti-

vo percepito ed il loro costo, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione. L'ammontare soggetto a imposizione (mediante il concorso parziale alla formazione del reddito complessivo, per le partecipazioni qualificate, oppure mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% prevista dagli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997) è dunque dato dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscale delle partecipazioni realizzate mediante cessione a titolo oneroso, compresi i conferimenti in società e gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento (*ex* art. 9, comma 5, del T.U.I.R.).

Ciò premesso, in base al combinato disposto dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 282 del 24 dicembre 2002, dell'art. 1 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 e dell'art. 1, comma 554, della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, agli effetti

(*) Dottore commercialista, Senior Tax Advisor Studio Legale Tributario DLA Piper.

(**) Dottore commercialista.

(1) Cfr. G. Andreani - F. Giommoni, "Riapertura dei termini

per la rivalutazione del valore di terreni e partecipazioni", in *il fisco*, n. 7/2017, pag. 625 ss.; G. Gavelli, "Nuova chance per la rideterminazione del valore di aree e partecipazioni", in *Corr. Trib.*, n. 5/2017, pag. 359.

Approfondimento

Abuso del diritto

della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67 (*ex* 81), comma 1, lett. c) e *c-bis*), del T.U.I.R. per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2017, “può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, ..., a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi”, nella misura dell'8%.

Per effetto di tali disposizioni, ai titolari di partecipazioni sociali **non negoziate** in mercati regolamentati, detenute **al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa**, è perciò attribuita la facoltà di assoggettare a tassazione il valore di mercato dei titoli posseduti, al fine di allineare il costo fiscale degli stessi a tale valore (affrancando fiscalmente il maggior valore economico maturato rispetto al momento della loro acquisizione), in modo che, in caso di successivo realizzo delle partecipazioni possedute, la plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67, lett. c) e *c-bis*) sia costituita solo dall'eventuale differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscale rivalutato mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva *de qua*.

Il prelievo disciplinato dall'art. 5 della Legge n. 448/2001 rientra in quella particolare categoria di **imposte sostitutive** “di carattere straordinario” cui il legislatore è talora propenso a ricorrere per soddisfare esigenze di gettito, con le quali sono tassate plusvalenze latenti ovvero riserve e fondi in sospensione d'imposta, “la cui tassazione avrebbe richiesto la realizzazione di fatti futuri e non immancabili, quali il realizzo delle prime e la distribuzione o l'impiego dei secondi” (2). Sotto il profilo della tecnica impositiva, questo tipo di prelievi si presenta come un'**anticipazione facoltativa della tassazione**, ricollegata alla scelta dei contribuenti di avvalersene

subito (anziché attendere la realizzazione dei presupposti per l'imposizione ordinaria o di eventuali fatti che consentano di evitarla). L'imposta sostitutiva non si sostituisce integralmente al tributo originario, ma interviene nel meccanismo di applicazione dello stesso, modificando (nel caso di specie) il criterio di determinazione del costo fiscale della partecipazione da porre a confronto il corrispettivo percepito ai fini della determinazione del *capital gain* al momento del realizzo della stessa.

In questo senso l'imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni possedute rappresenta un'imposta **volontaria**, che viene sostenuta dal contribuente “con la **prospettiva di risparmiare**, nei **futuri atti di cessione**, l'imposta ordinaria altrimenti dovuta sulle plusvalenze non affrancate” (3).

L'imposta sostituita è perciò l'imposta ordinaria che si renderebbe eventualmente applicabile nel caso si verifici il presupposto impositivo sancito dall'art. 67, comma 1, lett. c) e *c-bis*), del T.U.I.R., mentre il presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva è rappresentato dal possesso di partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati (4). Poiché in linea con il presupposto impositivo il prelievo si applica unicamente al **valore di mercato** di tali partecipazioni, esso assume - secondo la dottrina (5) - natura di “**imposta patrimoniale**” (pur essendo sostitutivo delle imposte sui redditi), ovvero sia di un'imposta che non si applica sul reddito posseduto dal titolare delle partecipazioni, ma sul loro valore di mercato, a nulla rilevando il rispettivo costo o valore di acquisto (6). A differenza di quanto previsto dal regime ordinario, infatti, la base imponibile cui si applica l'aliquota dell'imposta sostitutiva non è la plusvalenza realizzata né quella latente, bensì l'intero valore economico attribuibile alle partecipazioni alla data di riferimento.

(2) Cfr. R. Schiavolin, voce “Sostitutive (Imposte)”, in *Digesto Discipline Privatistiche*, XV, 1998, pag. 58.

(3) Così D. Stevanato, “L'imposta sostitutiva sull'affrancamento dei valori dei terreni e delle partecipazioni: un'imposizione di stampo patrimoniale nel sistema delle imposte sul reddito”, in *Dialoghi Tributarî*, n. 1/2009, pag. 28.

(4) Come evidenziato da G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario*, 2010, pag. 244, “in linea di principio, vale a dire di coerenza logica e di equità del sistema, il tributo sostitutivo dovrebbe assoggettare ad imposizione lo stesso ‘presupposto di fatto’ dell'imposta sostituita ... Ciò non è sempre vero. Spesso l'imposta sostitutiva si risolve nella creazione di un tributo avente una accentuata autonomia dall'imposta sostituita proprio in ordine alla configurazione della fattispecie imponibile e

agli altri elementi”, come accade per l'imposta di cui all'art. 5 della Legge n. 448/2001. Secondo R. Schiavolin, cit., pag. 54, sarebbe “caratteristica delle imposte sostitutive, indicativa della loro natura di tributi autonomi, la previsione di fattispecie imponibili diverse da quelle delle imposte sostituite”.

(5) Cfr. D. Stevanato, cit., pag. 28; S. Marchese, “Rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni detenute da persone fisiche e abuso del diritto”, in L. Miele (a cura di), *Il nuovo abuso del diritto*, pagg. 250-251. A parere di chi scrive, invero, il carattere patrimoniale sembra riguardare più il criterio di determinazione dell'imposta che la natura della stessa.

(6) La previsione di una base imponibile più ampia rispetto a quella ordinariamente tassabile viene bilanciata dalla previsione di un'aliquota d'imposta inferiore a quella ordinaria.

Su queste basi è stato correttamente rilevato che la *ratio legis* della rivalutazione delle partecipazioni societarie è quella del c.d. **prestito d'imposta**, canalizzato "attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva oggi per avere maggiori valori fiscali domani e, di conseguenza, minori plusvalenze in caso di cessione" (7), ovvero di un vero e proprio "**scambio**" tra il contribuente e il soggetto attivo del tributo, concesso e incentivato dal legislatore (8).

La rivalutazione a pagamento delle partecipazioni possedute alla data di riferimento (1° gennaio 2017) può dunque essere effettuata sia in caso di imminente cessione delle stesse (9), sia qualora detta cessione costituisca una mera possibilità del contribuente all'atto della rivalutazione e, in quanto tale, non si verifichi mai.

Se è vero che l'art. 5 della Legge n. 448/2001 per l'esercizio dell'affrancamento non pone condizioni ulteriori rispetto al possesso delle partecipazioni alla data di riferimento (né in ordine alle caratteristiche soggettive della società partecipata, né in ordine alla composizione del suo patrimonio), è altresì vero che la sostituzione del costo fiscale originario con il valore rivalutato opera solo "agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere c) e *c-bis*, del T.U.I.R."

Ne discende che il valore affrancato può essere utilizzato in tutte le fattispecie di **realizzo delle partecipazioni** contemplate dall'art. 67, comma 1, lett. c) e *c-bis*) e, quindi, non solo in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate a favore di soggetti terzi e indipendenti rispetto al cedente, ma anche in sede di cessione o di conferimento della partecipazione a favore di una società partecipata o controllata dallo stesso cedente, posto che la cessione di una partecipazione a favore della *holding* controllata da chi la cede rientra pacificamente nel campo di applicazione della norma testé citata, potendo dare luogo all'emersione di plusvalenze imponibili.

Né l'art. 5 della Legge n. 448/2001 esclude la rilevanza del valore affrancato in caso di "**trasfe-**

rimenti *infra-gruppo*", intesi quali cessioni a favore di società controllate (direttamente o indirettamente) dallo stesso cedente, attribuendo invece rilevanza a tale valore in relazione a tutte le plusvalenze tassabili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c) e *c-bis*) (tranne a quelle concernenti partecipazioni negoziate in mercati regolamentati). Pertanto, fatto salvo quanto si dirà *infra*, il costo rivalutato assume rilevanza in ogni cessione a titolo oneroso e in ogni fattispecie ad essa equiparata dall'art. 9, comma 5, del T.U.I.R., vale a dire ogni qualvolta si verifichi un evento suscettibile di fare emergere plusvalenze imponibili e, dunque, anche nel caso in cui la cessione della partecipazione rivalutata non costituisca un vero e proprio disinvestimento patrimoniale (inteso come totale spossessamento della partecipazione ceduta), restando essa (indirettamente) in possesso del soggetto cedente, in quanto controllante del soggetto acquirente (10). Si è infatti dapprima evidenziato che il regime sostitutivo *de quo* è stato introdotto dal legislatore allo scopo di incentivare l'emersione delle plusvalenze latenti sulle partecipazioni possedute al di fuori dell'attività d'impresa, anticipandone così la tassazione rispetto al momento di realizzo delle stesse: la rivalutazione a pagamento di tali partecipazioni, quindi, deve essere spendibile ogniqualvolta emerga una plusvalenza che sarebbe stata imponibile in assenza di tale rivalutazione.

3. Limitata "rilevanza" del valore rivalutato per i redditi di capitale

In generale, ai fini impositivi il costo fiscale delle partecipazioni societarie assume rilevanza non solo quando esse siano oggetto di cessione a titolo oneroso, ma anche in caso di **recesso**, di **esclusione**, di **riscatto** e di **riduzione del capitale** esuberante o di **liquidazione** anche concorsuale della società partecipata, posto che, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del T.U.I.R., le somme ricevute in questi casi sono assoggettate

(7) Così V. Perrone, "Un'imposta volontaria senza termini, presupposti o altre condizioni 'aggricabili'", in *Dialoghi Tributari*, n. 6/2013, pag. 610. In ordine all'utilizzo della locuzione "prestito fiscale" per l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni si vedano R. Lupi, "Continuano le svisse sul diniego della rivalutazione a pagamento", in *Dialoghi Tributari*, n. 5/2008, pag. 50; A. Malguzzi, "Sull'ingiustificata (e incomprensibile) irrilevanza del valore affrancato in caso di recesso e la correttezza sistematica delle costruzioni per evitare penalizzazioni", in *Dialoghi Tributari*, n. 2/2009, pag. 171.

(8) Cfr. D. Stevanato, cit., pag. 2.

(9) Con la circolare n. 47/E del 5 giugno 2002 l'Agenzia delle

entrate ha riconosciuto che la rivalutazione delle partecipazioni può riguardare anche quelle che siano state cedute prima dell'affrancamento (il cui termine scade ora il 30 giugno 2017), purché possedute alla data di riferimento (1° gennaio 2017).

(10) In senso opposto sembra invece esprimersi (ancorché con riferimento alla condotta diretta alla "trasformazione dei dividendi in *capital gain*") S. Marchese, cit., pagg. 258 e 260, secondo cui la finalità dell'imposta sostitutiva *de qua* sarebbe quella di agevolare fiscalmente soltanto i "redditi di natura differenziale" derivanti da un atto qualificabile, sotto il profilo economico-sostanziale, come disinvestimento.

Approfondimento

Abuso del diritto

a **imposizione a titolo di dividendi** per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Del pari, ai sensi del comma 5 dell'art. 47 del T.U.I.R., il costo fiscale delle partecipazioni assume rilevanza in sede di distribuzione di riserve di capitale, in quanto le somme ricevute a tale titolo riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni, costituendo dividendi per la parte eccedente (11).

A differenza di quanto stabilito per le società e gli enti commerciali soggetti all'IRES dagli artt. 86, comma 5-*bis*, e 87, comma 6 (secondo cui i redditi conseguiti a tale titolo costituiscono plusvalenze) (12), con il D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003 si è ritenuto di mantenere ferma per queste fattispecie reddituali la medesima qualificazione dettata dall'art. 44, comma 3, del T.U.I.R. previgente, sebbene la riforma tributaria fosse intesa a **uniformare il regime di imposizione dei dividendi** e quello dei **capital gain** realizzati fuori dall'esercizio dell'impresa (tramite il loro concorso in misura parziale alla formazione del reddito imponibile), al dichiarato scopo di ridurre gli effetti di doppia imposizione economica.

Ciò posto, poiché l'art. 5 della Legge n. 448/2001 attribuisce espressamente rilevanza al costo rivalutato solo agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-*bis*), si è posta la questione relativa alla possibilità di utilizzare la rivalutazione delle partecipazioni societarie anche agli effetti della determinazione dei redditi di capitale tassati ai sensi dell'art. 47, comma 7, del T.U.I.R.

In senso negativo si è da subito espressa l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002, secondo cui il costo rivalutato "non può, invece, essere utilizzato ai fini della determinazione di redditi di capitale. È il caso, ad esempio, dei proventi percepiti per effetto del **rimborso di partecipazioni** ... a seguito di **recesso** o **esclusione** del socio o della **liquidazione della società**".

Con le successive circolari n. 26/E del 16 giugno 2004 e n. 16/E del 22 aprile 2005, l'Agenzia delle

entrate, ribadendo la propria posizione, ha riconosciuto la rilevanza del valore affrancato solo con riguardo al c.d. **recesso "atipico"** disciplinato dagli artt. 2437-*quater* e 2473 del Codice civile, in forza del quale il recesso può essere attuato, anziché attraverso l'annullamento delle partecipazioni possedute dal socio recedente, mediante la loro vendita agli altri soci (lo stesso vale in caso di **riscatto "atipico" delle azioni**, ammesso dall'art. 2437-*sexies* del Codice civile); ciò in quanto in tal caso si verifica una **cessione a titolo oneroso** delle partecipazioni rivalutate e dunque il corrispettivo percepito è suscettibile di dare luogo un **reddito diverso di natura finanziaria** (*capital gain*) e non a un **reddito di capitale** (come invece avviene in caso di "recesso tipico", ovverosia con annullamento delle partecipazioni del socio recedente).

Dalla posizione assunta dall'Agenzia delle entrate discende che, in considerazione della limitata rilevanza dell'affrancamento operato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 448/2001, alle partecipazioni rivalutate sarebbe attribuibile un **duplice costo fiscalmente riconosciuto**: uno valevole agli effetti dell'art. 67, rappresentato dal valore affrancato; l'altro rilevante in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei commi 5 e 7 dell'art. 47, rappresentato dal costo o dal valore di acquisto aumentato degli oneri accessori (compresi i versamenti a fondo perduto e le rinunce ai crediti).

La tesi dell'Agenzia delle entrate è stata fortemente criticata in dottrina (13), non rilevandosi motivi di ordine sistematico a giustificazione dell'irrilevanza del valore affrancato nelle fattispecie indicate dall'art. 47, comma 7. Infatti, ancorché formalmente **qualificati come dividendi**, i redditi discendenti dalle ipotesi di recesso, riscatto, esclusione, riduzione del capitale sociale e liquidazione della società, sono determinati su base differenziale, essendo costituiti dalla differenza tra il valore di ciò che viene percepito in tale sede e il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni annullate, esattamente a quanto accade in caso di cessione delle stesse.

Inoltre, il regime di tassazione delle suddette somme è identico, siano esse qualificate come

(11) Cfr. circolare n. 26/E del 16 giugno 2004.

(12) Questa scelta è dovuta probabilmente all'esigenza di escludere la detassazione del 95% prevista dall'art. 89 per le somme percepite non a titolo di distribuzione di riserve di utili, ma a titolo di distribuzione di riserve di capitale ovvero in sede di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale sociale e liquidazione, qualora tali eventi si riferiscano a una società partecipata non qualificata per il regime di esenzione discipli-

nato dall'art. 87 (*participation exemption*).

(13) Si vedano in particolare A. Malguzzi, cit., pag. 171; R. Lupi, "L'interposizione come legittima difesa delle imperfezioni normative", in *Dialoghi Tributari*, n. 2/2009, pag. 175; D. Stevanato, "Atti di disinvestimento patrimoniale e spendita del costo fiscale delle partecipazioni affrancate", in *Dialoghi Tributari*, n. 2/2009, pag. 176; S. Marchese, cit., pag. 257.